



*Comune di Bosco Chiesanuova
Provincia di Verona*

STATUTO DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Approvato con delibera CC n. 48 del 11/10/1991

Modificato con delibera CC n. 89 del 20/12/1991

Modificato con delibera CC n. 52 del 13/07/2000

Modificato con delibera CC n. 31 del 15/06/2005

Modificato con delibera CC n. 33 del 30/09/2013

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Denominazione e natura giuridica
Art. 2	Finalità e compiti
Art. 3	Rapporti con la Comunità Montana
Art. 4	Territorio e sede
Art. 5	Albo pretorio
Art. 6	Segni distintivi

PARTE STRUTTURALE

Art. 7	Organi elettivi
Art. 8	Consiglio Comunale
Art. 9	Competenze e attribuzioni
Art. 10	Convocazione
Art. 11	Regolamento consiliare
Art. 12	Commissioni e loro attribuzioni
Art. 13	Consiglieri
Art. 14	Gruppi consiliari
Art. 15	Giunta comunale
Art. 16	Elezione e prerogative
Art. 17	Composizione
Art. 18	Funzionamento
Art. 19	Attribuzioni
Art. 20	Dimissioni del Sindaco o Assessore
Art. 21	Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 22	Il Sindaco come organo comunale
Art. 23	Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale
Art. 24	Il Vice Sindaco
Art. 25	Rappresentanti della Comunità Montana
Art. 26	Referente nelle frazioni

ORGANI BUROCRATICI

Art. 27	Segretario Comunale
Art. 28	Servizi pubblici locali
Art. 29	Regolamento per la gestione dei servizi
Art. 30	Aziende
Art. 31	Istituzioni

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32	Diritto di accesso
Art. 33	Valorizzazione del libero associazionismo
Art. 34	Consulta delle associazioni
Art. 35	Consultazione della popolazione del Comune

Art. 36	Consulte dei capifamiglia
Art. 37	Referendum consultivo
Art. 38	Effetti del referendum
Art. 39	Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
Art. 40	Il Difensore Civico
Art. 41	Funzioni del Difensore Civico

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 42	Controllo economico interno
Art. 43	Revisore dei Conti

NORME TRANSITORIE

Art. 44	Efficacia regolamentare
Art. 45	Efficacia della Statuto

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Bosco Chiesanuova, Ente locale esponenziale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2

Finalità e compiti

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune deve concorrere a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi del progresso culturale e adotta misure atte a favorire per tutti i giovani l'accesso alla scuola di ogni ordine e grado.
3. Il Comune, nella predisposizione dei piani e dei programmi della Amministrazione, assume come valore fondamentale la famiglia e si adopera per promuovere tutte le iniziative atte a garantire e facilitare la permanenza dei nuclei familiari nel proprio territorio.
4. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente come valore fondamentale della comunità e pone in essere tutte quelle iniziative atte alla difesa, salvaguardia, riequilibrio e valorizzazione dell'ecosistema.
5. Il Comune promuove e diffonde la cultura della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
6. Il comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.

Art. 3

Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Comune di Bosco Chiesanuova, elemento costitutivo della Comunità Montana della Lessinia, intende realizzare con questa un rapporto primario di cooperazione nel reciproco interesse.
2. A tal fine il Comune mette a disposizione della Comunità Montana, sulla base di specifici accordi, secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale, le strutture amministrative tecniche e gestionali esistenti.
3. Analogamente il Comune, individuate le funzioni o i servizi di competenza comunale suscettibili di essere utilmente esercitati a livello sovracomunale, promuove le
4. necessarie intese per la funzione o la gestione dei servizi in questione determinando con atto consiliare le modalità temporali, organizzative e finanziarie del rapporto da curare.
5. Verranno disposte verifiche periodiche congiunte sulla gestione dell'attività affidata.

Art. 4
Territorio e sede

1. Il Comune riconosce gli insediamenti comunitari individuati nel capoluogo, nelle frazioni e in tutte le sue contrade.
2. Tali aggregazioni possono autoorganizzarsi per formulare istanze e proposte che l'Amministrazione avrà cura di esaminare in via prioritaria.
3. Le frazioni sono quelle di Corbiolo, Lughezzano-Arzeré e Valdiporro, individuate ciascuna nei perimetri dei seggi elettorali.
4. La modifica della denominazione delle frazioni, delle contrade o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione della popolazione interessata.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Consiglio Comunale individua inoltre spazi ulteriori di sostenuta frequentazione per la pubblicazione, parimenti all'Albo Pretorio, dei provvedimenti di maggior rilevanza.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui ai comma 1 e 2 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio stemma che è quello storicamente in uso.
2. L'uso e la riproduzione di tale simbolo deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

PARTE STRUTTURALE

Art. 7
Organi Elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco in via ordinaria o d'urgenza e, sentiti gli Assessori, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. Nel caso di convocazione ordinaria, l'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Tuttavia nei casi contingibili per la convocazione d'urgenza, basta che l'avviso di convocazione col relativo elenco degli oggetti da trattarsi sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Art. 11 Regolamento consiliare

1. Il Consiglio Comunale adotta, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, un proprio regolamento, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 12 Commissioni e loro attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, costituzione, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Compito delle commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 13 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
4. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni sono efficaci dalla iscrizione al protocollo comunale e divengono irrevocabili con la delibera di presa d'atto del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri Comunali possono essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione della Società "Nuova Lessinia S.p.A.".

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si riuniscono in gruppi, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. I Consiglieri che non possono costituire un gruppo o non hanno dichiarato di appartenervi costituiscono il gruppo misto.
3. Due Consiglieri che siano gli unici rappresentanti della loro lista, possono formare un gruppo.
4. Le delibere della Giunta sono trasmesse solo ai capigruppo designati.
5. Le modalità di formazione, di funzionamento e di accesso dei gruppi alla sede municipale, sono stabiliti dal regolamento.

Art. 15
Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 16
Elezioni e prerogative

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.
2. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.
3. In caso di dimissioni di un Assessore, nelle more della sua sostituzione, spetta al Sindaco surrogarlo nei compiti precedentemente assegnati.

Art. 17
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori effettivi, pari ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne. In ogni caso deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. Numero 2 Assessori potranno essere nominati tra cittadini non Consiglieri purché eleggibili. Sono esclusi i candidati non eletti nell'ultima consultazione amministrativa.

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega e non concorrono a rendere valida la seduta.

Art. 18
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa senza limiti di forme procedurali.

Art. 19
Attribuzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che la legge o il regolamento non attribuiscono alla responsabilità del Sindaco o del Segretario.

Art. 20
Dimissione del Sindaco o Assessore

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate per iscritto al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco.
2. Sono efficaci dalla iscrizione al protocollo comunale e divengono irrevocabili con la delibera di presa d'atto del Consiglio Comunale.
3. Le dimissioni possono essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio Comunale ed hanno effetto dopo l'immediata verbalizzazione fatta dal Segretario Comunale ed il Consiglio dovrà formalmente prenderne atto.
4. Le dimissioni del Sindaco, o di oltre la metà degli Assessori, salvo quanto previsto dal comma precedente, vengono comunicate per presa d'atto nella seduta del Consiglio appositamente convocato dal Sindaco entro 10 giorni dalla presentazione e producono effetto al termine della seduta.

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, a maggioranza assoluta, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto o dalla legge.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi in cui si debbano formulare valutazioni ed apprezzamenti su persone, nel qual caso il Sindaco o il Presidente della commissione dispongono che la trattazione avvenga a porte chiuse.
4. I Consiglieri e gli Assessori sono obbligati ad astenersi dal prendere parte a deliberazioni, e pertanto devono allontanarsi dall'aula, ogni qualvolta rilevino anche astrattamente qualsiasi forma di interesse personale, o del coniuge, o di parenti fino al quarto grado, relative al conferimento di incarichi, impieghi, appalti di opere o di forniture, ecc., nell'interesse dell'Ente che amministrano.

Art. 22
Il Sindaco come organo comunale

1. Il Sindaco rappresenta la Comunità ed è il capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Convoca e presiede la Giunta distribuendo i compiti, fra i membri della stessa, sui quali la Giunta comunale deve deliberare in coerenza con le deleghe rilasciate.
3. Fissa gli argomenti dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio e della Giunta Comunale.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni adottate.
5. Impartisce direttive al Segretario Comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli organi di governo.
6. Rappresenta l'Ente nelle assemblee dei Consorzi, di persona o mediante uno stabile delegato scelto dallo stesso Sindaco.
7. Promuove conferenze di servizio e stipula gli accordi di programma.
8. Emanava le ordinanze in conformità alla legge e ai regolamenti.
9. Attiva il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'Ente, sentito il Segretario.
10. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
11. Il Sindaco, in ragione del suo mandato, può presiedere il Consiglio di Amministrazione della Società "Nuova Lessinia S.p.A."

Art. 23

Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art. 24

Il Vicesindaco

1. Il Sindaco designa fra gli Assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o di impedimento.
2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un Assessore a partire dal più anziano in età.
3. Nel caso di assenza o impedimento degli Assessori le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 25

Rappresentanti della Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese e nominale.
2. Tra i rappresentanti deve essere presente la minoranza.
3. In caso di inadempienza del Consiglio Comunale, le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 26

Referente nelle frazioni

1. Nel capoluogo e nelle frazioni il Sindaco nomina come suoi referenti, in ordine di preferenza, un Assessore, un Consigliere o una persona eleggibile alla carica di Consigliere, residenti nelle stesse località.

2. I referenti trasmettono e relazionano annualmente sulle condizioni e sui bisogni delle frazioni al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

ORGANI BUROCRATICI

Art. 27

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare che assiste, sul piano giuridico e funzionale, il Consiglio Comunale e la Giunta, partecipandone alle relative sedute con funzioni consultive oltrechè referenti e di assistenza e cura direttamente, od anche a mezzo di personale di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'Amministrazione e, pertanto, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza anche propositiva, nonché di coordinamento e direzione complessiva degli uffici e dei servizi.
3. Il Segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa:
 - a) sovrintende alle funzioni espletate dai dipendenti;
 - b) é responsabile, unitamente al preposto dell'ufficio e servizio, della istruttoria delle deliberazioni, sulle cui proposte esprime un parere, sotto il mero profilo di legittimità;
 - c) cura, unitamente al dipendente preposto al servizio, la attuazione delle delibere adottate dagli organi collegiali;
 - d) dirime i conflitti tra gli uffici o fra i responsabili dei servizi;
 - e) roga i contratti;
 - f) cura l'invio delle deliberazioni dovute ai capigruppo;
 - g) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al controllo delle deliberazioni della Giunta;
 - h) invia le deliberazioni al controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - i) attesta, su dichiarazione di messi, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività delle deliberazioni;
 - l) presiede le commissioni di concorso;
 - m) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
 - n) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;
 - o) riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale;
 - p) ha l'esercizio dell'azione disciplinare ed irroga direttamente le sanzioni disciplinari fino alla censura compresa, previa comunicazione al Sindaco.
4. Il Segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale affinché si possano realizzare gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione svolgendo la necessaria attività a carattere organizzatorio e provvedimentale.

Art. 28

Servizi pubblici locali

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, ricercando anche la collaborazione con i privati con i quali può partecipare a società per azioni.
2. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società per azioni, i cui fini statutari siano corrispondenti ai suoi scopi istituzionali.

Art. 29
Regolamento per la gestione dei servizi

1. Con l'istituzione del servizio viene deliberato un regolamento per il suo funzionamento sulla base delle seguenti indicazioni:
 - il Consiglio Comunale procede alla nomina degli amministratori sulla base di una lista proposta dalla Giunta, facendo precedere la nomina del Presidente;
 - i candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare in un curriculum;
 - con le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza per qualsiasi motivo verificatasi;
 - tale comunicazione è immediatamente data al Sindaco dai responsabili della azienda o della istituzione;
 - il Consiglio Comunale può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, su proposta motivata della Giunta, ovvero su mozione sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali in carica;
 - la proposta o la mozione di revoca devono indicare i nomi proposti per la sostituzione;
 - la deliberazione di revoca comporta la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 30
Aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può avvalersi di aziende speciali.
2. Il regolamento di costituzione dovrà prevedere:
 - elezione del Consiglio di amministrazione e presidente;
 - i requisiti richiesti ai membri del Consiglio;
 - la rappresentanza della minoranza;
 - cause di incompatibilità
 - durata e revoca del Consiglio di amministrazione e del presidente;
 - rapporti con il Comune.

Art. 31
Istituzioni

1. Per la gestione di servizi di utilità sociale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni la cui competenza è definita nella delibera istitutiva.
2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Per l'elezione del direttore e del Consiglio di amministrazione si segue quanto previsto dal regolamento per l'istituzione delle aziende.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32

Diritto di accesso

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 33

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione stessa, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con possibili sostegni finanziari, disponibilità delle strutture o negli altri modi consentiti.
3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, religioso, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, del volontariato, della cooperazione e della solidarietà.
4. Il Comune si avvale della Consulta delle associazioni per le determinazioni amministrative riguardanti interessi di carattere generale.
5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di pubblici servizi o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

Art. 34

La consulta delle associazioni

1. E' istituita la Consulta delle Associazioni a cui partecipano le associazioni iscritte in un apposito albo.
2. I criteri per l'iscrizione delle Associazioni all'albo sono fissati da apposito regolamento.
3. L'iscrizione è deliberata dal Consiglio Comunale all'inizio di ogni anno.
4. La Consulta dovrà essere convocata almeno una volta all'anno.
5. La Consulta può proporre all'attenzione dell'Amministrazione comunale una lista di candidati per la carica di difensore civico. Fermo restando il potere d'iniziativa attribuita per legge ai Consiglieri nonché le competenze del Consiglio Comunale.

Art. 35

Consulte dei Capifamiglia

1. Sono costituite le Consulte dei Capifamiglia a cui partecipano tutti i capifamiglia (o un loro rappresentante) del capoluogo o delle frazioni, individuate secondo il disposto del comma 3°, art. 4 dello Statuto.

2. Ciascuna Consulta viene convocata dal Sindaco per analizzare e discutere i problemi del capoluogo o della frazione interessata ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità ed almeno una volta l'anno.

Art. 36

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 30% della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione può riguardare o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione o contrada, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco.
5. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
6. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 37

Referendum consultivo

1. Il Sindaco, su proposta della Giunta o dei 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati oppure per richiesta di almeno il 30% degli elettori, può indire dei referendum consultivi o propositivi, su materia di esclusiva competenza comunale. Non possono essere oggetto di referendum le materie escluse dalla legge.
2. Il referendum può contenere fino a tre quesiti o proposte differenti.
3. Il Consiglio Comunale avrà cura di formulare il quesito, stendendo la dicitura da sottoporre ai votanti, in modo chiaro e conciso.
4. Il referendum non può essere indetto più di una volta l'anno, né in concomitanza di altre votazioni.
5. Deve aver luogo entro i novanta giorni successivi alla presentazione della richiesta.
6. Le votazioni durano un solo giorno, per dodici ore consecutive e lo spoglio viene svolto subito dopo la chiusura dei seggi.
7. Ai risultati viene data la più ampia pubblicità da parte dell'Amministrazione.
8. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
9. Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 38

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 39

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, a migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro 30 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. La comunicazione deve avvenire per iscritto qualora non sia possibile la convocazione personale degli istanti.

Art. 40
Il Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi generali, il Consiglio Comunale nomina con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del mandato elettorale dei Consiglieri in carica che lo nominano e non è rieleggibile per più di due volte consecutive.
3. L'ufficio del Difensore Civico è un ufficio onorario.

Art. 41
Funzioni del Difensore Civico

1. E' compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
2. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte.
3. Qualora il Difensore Civico ritenga che l'intervento del Sindaco non sia stato efficace nel rimediare alle disfunzioni ha diritto ad essere ascoltato in Giunta o in Consiglio.
4. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute violazioni dei doveri inerenti al proprio ufficio con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 42
Controllo economico interno

1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.
2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche ed i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico.

Art. 43
Revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario Comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
3. Il revisore dei conti può acquisire, nell'esercizio delle sue funzioni, documenti e atti del Comune.
4. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
5. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alla riunioni del Consiglio e della Giunta, per fornire spiegazioni sulla propria attività.
6. Il revisore dei conti può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio ed alla Giunta.

NORME TRANSITORIE

Art. 44
Efficacia Regolamentare

1. I regolamenti previsti nel presente articolo debbono essere approvati entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, salvo quanto ivi specificamente disposto.
2. I termini sono ordinatori.

Art. 45
Efficacia dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore alla data di pubblicazione sul B.U.R.
2. Le proposte di modifica o integrazione votata per appello nominale si intende approvata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.